



## COMUNE DI APRICA

Provincia di Sondrio

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 DEL 21-12-2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di Dicembre, alle ore 18:00, nella sede del Comune di Aprica, su invito del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CORVI DARIO	X		AMBROSINI MATTEO	X	
BALSARINI MARCO	X		MUTI ELISA	X	
NEGRI ANDREA	X		MORASCHINELLI SIMONA	X	
DAMIANI ALESSANDRO	X		DAMIANI SIRO LUIGI	X	
NEGRI FRANCO	X		CORVI BERNARDO		X
BARIO ANGELICA		X			

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO.

Il Dott. DARIO CORVI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- art. 1, comma 10, lettera a) e a-bis) - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni. E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- art. 1, comma 10, lettera b) e c) - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (articolo che non interessa il Comune di Aprica in quanto classificato totalmente montano ed inserito nell'elenco Istat);

- art. 1, comma 53 - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- art. 1, comma 15 - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- art. 1, commi da 21 a 24 – Modifiche all'attribuzione del valore catastale per i c.d. "imbullonati" dei gruppi D ed E. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nella parte dove è disciplinata l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione C.C. n. 11 in data 25.06.2014, il quale si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;

Ritenuto quindi di dover confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

Vista la deliberazione G.C. n. 104 in data 30.10.2017 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale);

Preso atto che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 1, comma 169, della L. 296 del 27.12.2006;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/023/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi – Commercio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo in ordine alla regolarità contabile;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

## D E L I B E R A

**1. DI CONFERMARE** per l'anno 2019, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote e detrazioni a fini dell'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria IMU**:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>Aliquote <u>IMU 2019</u></i>
<b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>Esente</b> ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) <u>Sono esclusi dall'esenzione:</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
<b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>4 per mille</b> <b>Con detrazione di € 200,00</b> prevista dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011
<b>Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.</b> a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	<b>Esente</b> Per equiparazione ad abitazione principale ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito in legge 23.05.2014 n. 80 .
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola</b> <b>Categoria D/10</b>	<b>Esente</b> ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
<b>Immobili appartenenti alla categoria C1 alle seguenti condizioni:</b>  a) l'attività è svolta direttamente dal proprietario e/o familiari per almeno 8 mesi all'anno;  b) l'immobile è affittato per almeno 8 mesi all'anno . Dovrà essere presentato all'ufficio tributi copia del contratto di locazione debitamente registrato;	<b>8,4 per mille</b>  <b>8,4 per mille</b>

Immobili appartenenti alla categoria D/2 (alberghi e pensioni)	8,4 per mille
Immobili appartenenti alla categoria D/1 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9	9,4 per mille
Altri fabbricati	9,4 per mille
Aree fabbricabili	9,4 per mille

**2. DI DARE ATTO**, che tramite il regolamento IMU vengono assimilate all'abitazione principale, con conseguente applicazione per regime previsto per tale tipologia:

- a) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata;  
b) allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

**3. DI CONFERMARE** per l'annualità 2019 l'importo della detrazione prevista dall'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214/ per l'abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili;

**4. DI DARE ATTO** che le aliquote e le detrazioni di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2019;

**5. DI DARE** massima pubblicità della presente sul sito istituzionale del Comune;

**6. DI DARE ATTO** che la deliberazione di Consiglio di approvazione delle aliquote sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**7. DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio ogni adozione di eventuali provvedimenti in merito;

## I N D I

su proposta del Presidente, con separata e unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
*DOTT. DARIO CORVI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO*

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*